

# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

<b>OGGETTO</b>	<i>Lotto 2 – Copertura assicurativa di tutela legale</i>
----------------	--

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<p><i>Città Metropolitana di Genova</i></p> <p><i>Sede Legale:</i></p> <p><i>Piazzale Mazzini, 2</i></p> <p><i>16122 – GENOVA (GE)</i></p> <p><i>C.F. 80007350103</i></p>
----------------------------	---

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

<b>CENTRALE DI COMMITTENZA</b>	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

<b>RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>	<i>Maurizio Torre</i>
---	-----------------------

<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	<p><i>Inizio: ore 24 del 30.06.2016</i></p> <p><i>Scadenza: ore 24 del 31.12.2018</i></p>
-----------------------------	---

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Contraente/Ente</b> .....	<i>La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione</i>
<b>Assicurazione</b> .....	<i>Il contratto di assicurazione</i>
<b>Polizza/Contratto</b> .....	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
<b>Assicurato</b> .....	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
<b>Società</b> .....	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
<b>Broker</b> .....	<i>La ASSIDEA &amp; DELTA Srl</i>
<b>Premio</b> .....	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
<b>Sinistro/Controversia/Vertenza</b> .....	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Rischio</b> .....	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro</i>
<b>Terzo</b> .....	<i>Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato</i>
<b>Imputazione dolosa</b> .....	<i>Reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (articoli 42 e 43 del codice penale)</i>
<b>Imputazione colposa</b> .....	<i>Reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice penale)</i>
<b>Controversia amministrativa</b> .....	<i>Ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato</i>
<b>Illecito amministrativo depenalizzato</b> .....	<i>Fatto che non costituisce reato ma che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa</i>
<b>Sanzione amministrativa</b> .....	<i>Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, sospensione, revoca, ecc.)</i>
<b>Amnistia propria</b> .....	<i>Provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato</i>
<b>Spese di giustizia penale</b> .....	<i>Spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato (art. 535 c.p.p.)</i>
<b>Vertenze contrattuali</b> .....	<i>Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni</i>
<b>Danno extracontrattuale</b> .....	<i>Danno conseguente a fatto illecito, non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale</i>
<b>Codice della strada</b> .....	<i>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e/o integrazioni</i>

DEFINIZIONI	
<b>Arbitrato</b> .....	<i>Istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro</i>
<b>Mediazione e conciliazione</b> .....	<i>Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l'obbligo di esperire la mediazione e il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del decreto stesso</i>
<b>Massimale per vertenza</b> .....	<i>La massima esposizione della Società per ogni sinistro</i>
<b>Periodo di efficacia</b> .....	<i>Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe</i>
<b>Mercedi</b> .....	<i>Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)</i>

<b>SOMMARIO</b>		<u>pagina</u>
Articolo 1	Oggetto.....	5
Articolo 2	Importo a base di gara.....	5
Articolo 3	Premi assicurativi.....	5
Articolo 4	Modalità e termini di pagamento.....	5
Articolo 5	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Articolo 6	Clausola broker.....	6
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	6
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza.....	7
Articolo 9	Tutela della riservatezza.....	7
Articolo 10	Garanzie e cauzione definitiva.....	8
Articolo 11	Ripartizione dell'assicurazione e delega.....	8
Articolo 12	Risoluzione contrattuale.....	9
Articolo 13	Motivi di risoluzione contrattuale.....	9
Articolo 14	Diffida ad adempiere.....	9
Articolo 15	Recesso unilaterale.....	9
Articolo 16	Clausole finali.....	10

**Articolo 1            Oggetto**

Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa di tutela legale come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato integrate in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

**Articolo 2            Importo a base di gara**

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 112,500,00 (compresi imposte ed oneri).

Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali

**Articolo 3            Premi assicurativi**

I premi indicati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario o comunque gli eventuali parametri di calcolo restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, ferme restando le eventuali regolazioni previste.

**Articolo 4            Modalità e termini di pagamento**

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto all'Assicuratore. Il periodo di mora vale anche per le rate di premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di mantenimento in ogni caso della copertura. Qualora la consegna del contratto o dei documenti sia successiva a tale data, il pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del/i medesimo/i al broker.

I termini di pagamento sopra indicati valgono anche in caso di eventuali ratei, appendice, proroga o mantenimento a qualunque titolo della copertura assicurativa.

L'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

La Società da e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, nei confronti della Società e di eventuali coassicuratori.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l'Assicuratore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Assicuratore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto

dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio con le modalità sopra indicate, l'Assicuratore, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti a tutela del proprio credito, può applicare gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno subito.

#### **Articolo 5            Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Assicuratore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Assicuratore s'impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), se previsto, e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Assicuratore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine l'Assicuratore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.

L'Assicuratore è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 2 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 6            Clausola broker**

La Città Metropolitana ha affidato, ai sensi della normativa vigente, alla società Assidea & Delta S.r.l., con sede legale in Isernia, Via Occidentale n. 148, la gestione ed esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker del Contraente.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta alla sez. B del RUI al n. B000101964, il ruolo di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private", relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto avverranno per il tramite del Broker incaricato. Nel caso in cui il pagamento di premi o importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avvenissero per il tramite del broker, l'Assicuratore delega espressamente Assidea & Delta S.r.l. all'incasso di tali premi o importi, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con effetto liberatorio per il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dall'impresa Delegataria, da ciascuna impresa Coassicuratrice.

La percentuale di remunerazione del Broker per la polizza assicurativa Tutela legale è del 7%. La remunerazione è a carico dell'assicuratore in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale dalle compagnie di assicurazioni ed è compresa nell'offerta presentata.

#### **Articolo 7            Obblighi derivanti da rapporti di lavoro**

L'Assicuratore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Assicuratore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Assicuratore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Assicuratore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Contraente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'amministrazione dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'Assicuratore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 8            Obblighi in materia di sicurezza**

L'Assicuratore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Assicuratore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assicuratore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Assicuratore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predisponde il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Assicuratore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Assicuratore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

#### **Articolo 9            Tutela della riservatezza**

L'Assicuratore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Assicuratore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente, nel termine di dieci giorni antecedenti la stipula del contratto di concessione, il nominativo del responsabile designato del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Assicuratore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

#### **Articolo 10            Garanzie e cauzione definitiva**

L'Assicuratore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo gli incrementi e le riduzioni previsti dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Contraente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 11            Ripartizione dell'assicurazione e delega**

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici, tutti i coassicuratori devono sottoscrivere la polizza, accettando tutte le seguenti condizioni.

Le imprese coassicuratrici devono affidare la delega per la gestione del contratto alla Società e riconoscere che il Contraente/Assicurato ha affidato per parte sua tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione al Broker ASSIDEA & DELTA S.r.l., la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.

Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, eventualmente anche per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle imprese coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

La Società delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Società delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle imprese coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

È ammessa la riassicurazione. È fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario e ai coassicuratori di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

**Articolo 12 Risoluzione contrattuale**

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione e dalla polizza.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Contraente, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Appaltatore un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora la Società non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio del Contraente accoglibili, è facoltà del Contraente di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.

**Articolo 13 Motivi di risoluzione contrattuale**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato o nella polizza, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) nel caso in cui il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell'Assicuratore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
- (c) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

**Articolo 14 Diffida ad adempiere**

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente.

Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto.

Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

**Articolo 15 Recesso unilaterale**

Il Contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, a seguito della perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero di intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato nei confronti dell'Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (b) l'Assicuratore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte all'Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'Assicuratore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Contraente.

Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso l'Assicuratore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

## **Articolo 16 Clausole finali**

Sono a carico dell'Assicuratore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato speciale d'oneri e nella relativa polizza s'intende fare riferimento alle norme di legge.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario Foro competente di Genova.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione Foro competente di Genova

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE

<b>OGGETTO</b>	<i>Lotto 2 – Copertura assicurativa di tutela legale</i>
----------------	--

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova</i> <i>Sede Legale:</i> <i>Piazzale Mazzini, 2</i> <i>16122 – GENOVA (GE)</i> <i>C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

<b>CENTRALE DI COMMITTENZA</b>	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

<b>RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA</b>	<i>Maurizio Torre</i>
---	-----------------------

<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	<i>Inizio: ore 24 del 30.06.2016</i> <i>Scadenza: ore 24 del 31.12.2018</i>
-----------------------------	--

## DEFINIZIONI

<b>Contraente/Ente</b> .....	<i>La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di Genova, che stipula il contratto di assicurazione</i>
<b>Assicurazione</b> .....	<i>Il contratto di assicurazione</i>
<b>Polizza/Contratto</b> .....	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
<b>Assicurato</b> .....	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
<b>Società</b> .....	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
<b>Broker</b> .....	<i>La ASSIDEA &amp; DELTA Srl</i>
<b>Premio</b> .....	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
<b>Sinistro/Controversia/Vertenza</b> .....	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Rischio</b> .....	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro</i>
<b>Terzo</b> .....	<i>Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato</i>
<b>Imputazione dolosa</b> .....	<i>Reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (articoli 42 e 43 del codice penale)</i>
<b>Imputazione colposa</b> .....	<i>Reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice penale)</i>
<b>Controversia amministrativa</b> .....	<i>Ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato</i>
<b>Illecito amministrativo depenalizzato</b> .....	<i>Fatto che non costituisce reato ma che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa</i>
<b>Sanzione amministrativa</b> .....	<i>Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, sospensione, revoca, ecc.)</i>
<b>Amnistia propria</b> .....	<i>Provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato</i>
<b>Spese di giustizia penale</b> .....	<i>Spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato (art. 535 c.p.p.)</i>
<b>Vertenze contrattuali</b> .....	<i>Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni</i>
<b>Danno extracontrattuale</b> .....	<i>Danno conseguente a fatto illecito, non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale</i>
<b>Codice della strada</b> .....	<i>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e/o integrazioni</i>

DEFINIZIONI	
<b>Arbitrato</b> .....	<i>Istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro</i>
<b>Mediazione e conciliazione</b> .....	<i>Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede l'obbligo di esperire la mediazione e il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall'art. 5 del decreto stesso</i>
<b>Massimale per vertenza</b> .....	<i>La massima esposizione della Società per ogni sinistro</i>
<b>Periodo di efficacia</b> .....	<i>Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe</i>
<b>Mercedi</b> .....	<i>Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)</i>

SOMMARIO	
	<u>Pagina</u>
SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE .....	5
A.1. Oggetto dell'assicurazione .....	5
A.2. Coperture .....	6
A.2.1. Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori .....	6
A.2.2. Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario.....	6
A.2.3. Anticipi ai professionisti incaricati .....	6
A.2.4. Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi.....	6
A.2.5. Circolazione veicoli.....	6
A.2.6. Assistenza legale e peritale.....	6
A.2.7. Spese di soccombenza .....	6
A.2.8. Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari .....	7
A.2.9. Difesa penale .....	7
A.2.10. Duplice difesa penale .....	7
A.2.11. Imputazioni penali dolose.....	7
A.2.12. Illeciti amministrativi .....	7
A.2.13. Spese di giustizia penale.....	7

**SOMMARIO***Pagina*

A.2.14.	Assistenza per la difesa.....	7
A.3.	Retroattività della garanzia.....	7
A.4.	Garanzia postuma.....	8
A.5.	Esclusioni.....	8
A.6.	Assicurati .....	8
A.7.	Rinuncia al diritto di rivalsa .....	8
A.8.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	8
<b>SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b> .....		<b>9</b>
B.1.	Insorgenza del caso assicurativo .....	9
B.2.	Denuncia del caso assicurativo.....	9
B.3.	Gestione delle vertenze .....	9
B.4.	Recesso in caso di sinistro.....	10
B.5.	Osservazione del bilancio tecnico.....	10
<b>SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....		<b>11</b>
C.1.	Durata del contratto .....	11
C.2.	Rescindibilità annuale .....	11
C.3.	Massimali.....	11
C.4.	Premio assicurativo.....	11
C.5.	Aggravamento di rischio .....	12
C.6.	Diminuzione del rischio .....	12
C.7.	Altre assicurazioni.....	12
C.8.	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.....	12
C.9.	Interpretazione del contratto .....	13
C.10.	Modifiche dell'assicurazione .....	13
C.11.	Recupero di somme.....	13
C.12.	Validità territoriale .....	13
C.13.	Forma delle comunicazioni alla Società.....	13
C.14.	Coassicurazione .....	13

**SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE****A.1. Oggetto dell'assicurazione**

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione, conciliazione, di negoziazione assistita ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. A.6, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria e posti a carico dell'Assicurato (spese di perizia d'ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave.

È fatto, inoltre, salvo quanto previsto dalla sezione A.2 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale (A.2.9) – imputazioni penali dolose (A.2.11).

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per:

1. le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l'Ente contraente, compreso:
  - 1.a) provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell'Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
  - 1.b) attività, incarichi e/o funzioni di responsabile del procedimento, anche quale responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente e del D.Lgs. n. 163/2006 ed eventuali successive modifiche, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza;
  - 1.c) attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
  - 1.d) attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
  - 1.e) attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi e di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
  - 1.f) attività, incarichi e/o funzioni di cui all'Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l'assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;
  - 1.g) attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell'Ente.
2. attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
3. attività per incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;

4. attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall'Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell'incarico assegnato. A maggior chiarimento si precisa che é compresa l'attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
5. relativamente al Segretario e Vice Segretario dell'Ente, per quanto di competenza:
  - 5.a) la funzione di Direttore Generale;
  - 5.b) le funzioni inerenti l'attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
  - 5.c) le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
  - 5.d) l'attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente.

## **A.2. Coperture**

L'assicurazione comprende, così come previsto dalla sezione B.3 (GESTIONE DELLE VERTENZE) delle presenti condizioni di polizza:

### **A.2.1. Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori.**

L'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a Periti, Informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

### **A.2.2. Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario**

Per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

### **A.2.3. Anticipi ai professionisti incaricati**

Salvo il caso di imputazioni dolose, se richiesti, la Società corrisponderà anticipi ai Professionisti incaricati.

### **A.2.4. Recupero danni subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi**

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando vi segua costituzione di parte civile.

### **A.2.5. Circolazione veicoli**

Per qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato .

### **A.2.6. Assistenza legale e peritale**

Per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

### **A.2.7. Spese di soccombenza**

Sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

**A.2.8. Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari**

Nei limiti dei massimali convenuti.

**A.2.9. Difesa penale**

Per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

**A.2.10. Duplice difesa penale**

Indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C. (o RCA), subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

**A.2.11. Imputazioni penali dolose**

Rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell'ipotesi in cui l'Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d'ufficio.

**A.2.12. Illeciti amministrativi**

Rimborso spese, competenze ed onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

**A.2.13. Spese di giustizia penale**

Ai sensi dell'art. 535, comma, del codice di procedura penale

**A.2.14. Assistenza per la difesa**

*(in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e altre autorità giudiziarie)*

Per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna. Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui alla sezione A.1 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati o di archiviazione nella fase pre processuale.

**A.3. Retroattività della garanzia**

L'assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto, con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dalla clausola "IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE".

#### **A.4. Garanzia postuma**

L'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

#### **A.5. Esclusioni**

La garanzia non comprende le controversie per:

- A) fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- B) casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;
- C) controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

#### **A.6. Assicurati**

Sono considerati assicurati:

- a) I illegali rappresentanti e gli amministratori dell'ente (Sindaco Metropolitan e i Consiglieri tutti che compongono il Consiglio Metropolitan)
- b) Il Commissario straordinario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell'Ente
- c) Il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager
- d) I dirigenti e i dipendenti tutti
- e) I soggetti che nelle istituzioni della Città Metropolitana costituite ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rivestono il ruolo di presidente, membro il consiglio di amministrazione, direttore.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci.

Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l'Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell'Ente.

#### **A.7. Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del codice civile.

#### **A.8. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile non trovano applicazione.

<b>SEZIONE B - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b>
---

**B.1. Insorgenza del caso assicurativo**

Il caso assicurativo insorge :

- A) per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito – dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;
- B) per vertenze contrattuali – dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge , o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

È fatto salvo quanto diversamente regolato dalle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE", compreso le clausole di "RETROATTIVITÀ" e "POSTUMA."

**B.2. Denuncia del caso assicurativo**

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

**B.3. Gestione delle vertenze**

La Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare, all'atto della trasmissione della denuncia od atti giudiziari, pena la decadenza dei benefici del contratto, il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia; successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente o dando incarico al proprio Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica – nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benestare all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917 C.C. 3° comma), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RCAutoveicoli, eccepisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, vale quanto previsto all'ART. 16 – Clausole Finali previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

La Società non rimborsa multe ed ammende.

#### **B.4. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dall'avvenuto pagamento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **B.5. Osservazione del bilancio tecnico**

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Amministrazione o al Broker di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo unitamente all'aggiornamento di quelli non ancora definiti, secondo le seguenti informazioni minime:

- 1) Numero del sinistro
- 2) Data e luogo dell'atto, fatto e/o omissione;
- 3) Data della notifica della controversia;
- 4) Cognome e nome dell'Assicurato coinvolto;
- 5) Autorità giudiziaria competente;
- 6) Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- 7) Stato della pratica.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste.

**SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****C.1. Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2016 sino alle ore 24.00 del 31/12/2018 con rescindibilità annuale e cessazione automatica alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione di tacito rinnovo.

Ai fini del pagamento del premio si considera un primo periodo assicurativo dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2016 con scadenze successive al 31/12 di ogni anno.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

E' fatto salvo quanto previsto all'articolo B.4 delle presenti condizioni di polizza (Recesso in caso di sinistro).

**C.2. Rescindibilità annuale**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni, naturali e consecutivi, da darsi con lettera raccomandata.

Resta fermo l'impegno della Società a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

**C.3. Massimali**

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è il seguente:

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è illimitato per anno assicurativo con il massimo € 100.000,00 per vertenza, comprese le spese di soccombenza liquidate giudizialmente.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 200.000,00.

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

**C.4. Premio assicurativo**

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo (comprese cioè le imposte di legge), risultante dall'offerta aggiudicataria di \_\_\_\_\_ pro-mille sull'importo totale delle mercedi lorde (vedi definizione) erogate ai dipendenti.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza, applicando il tasso lordo di cui al comma 1 sul totale delle mercedi indicate in via presuntiva in € 18.000.000,00.

Al termine di ogni periodo assicurativo, il premio verrà regolato secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze attive risultanti, dovranno essere regolate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

#### **C.5. Aggravamento di rischio**

Salvo il caso di dolo, l'art. 1898 del codice civile non trova applicazione.

A maggior chiarimento, si precisa che, in ogni caso, il Contraente e l'Assicurato sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia senza variazioni di premio.

#### **C.6. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **C.7. Altre assicurazioni**

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio valide ed operanti, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre nel caso di inefficienza anche parziale delle stesse, la presente polizza opererà per intero.

#### **C.8. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al contratto e alla polizza.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della

ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

### **C.9. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o all'Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **C.10. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **C.11. Recupero di somme**

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

### **C.12. Validità territoriale**

L'assicurazione si intende prestata:

- a) per le controversie contrattuali derivanti da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica;
- b) per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale, amministrativa o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa geografica;
- c) per il rischio "Circolazione Veicoli" per fatti verificatisi nel mondo intero.

### **C.13. Forma delle comunicazioni alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **C.14. Coassicurazione**

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

<b>Società</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Quota di partecipazione (%)</b>
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	

	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>
--	---------------	------------

Si applica quanto previsto dall'articolo 10 del Capitolo Speciale d'Oneri.

La presente polizza di assicurazione si compone di n.    fogli oltre l'eventuale frontespizio.